



COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO

**PER L'USO DELLA STRUTTURA IN VIA PAPA GIOVANNI
XXIII, 34 (EX SCUOLA ELEMENTARE)
DI PROPRIETÀ' COMUNALE**

Art. 1 - FINALITÀ' E LIMITI DELLA REGOLAMENTAZIONE

Nell'intento di assicurare il massimo della fruibilità della struttura in via Papa Giovanni XXIII (ex scuola elementare) da parte di cittadini, associazioni, enti vari, gruppi ecc., ai fini dell'arricchimento umano, culturale, politico e sportivo della cittadinanza ed onde garantire un quadro normativo che renda effettivo tale diritto senza pregiudizio per i beni della collettività e per il pacifico svolgimento della vita comune, viene emanato il seguente regolamento.

E' estranea al presente regolamento la disciplina per l'uso della struttura in occasione di campagna elettorale.

Si rinvia a tal fine alle disposizioni di legge in materia di propaganda elettorale.

Art. 2 - LOCALI COSTITUENTI LA STRUTTURA

La struttura è costituita da nr. 6 locali, n. 1 piccolo ripostiglio e nr. 3 servizi igienici, in un unico corpo di fabbricato a due piani, ubicato in via Papa Giovanni XXIII n. 34 e comprende:

- al piano terreno: n. 2 locali destinati a luogo di riunione, n. 2 servizi igienici, n. 1 piccolo ripostiglio;
- al piano primo: n. 4 locali destinati a luogo di riunione, n. 1 servizio igienico.

Art. 3 - CONCESSIONE LOCALI AD ASSOCIAZIONI NON AVENTI FINI DI LUCRO

Il locale al piano terreno indicato con la lettera "A" nell'allegata planimetria e quello al piano primo indicato con la lettera "B" sono concessi in uso ad Associazioni particolarmente rappresentative della realtà locale, non aventi fini di lucro e perseguenti finalità di carattere sociale e culturale, individuate ogni quinquennio sulla base di un concorso promosso dall'Amministrazione Comunale.

Le condizioni particolari della concessione in uso alle suddette Associazioni risultano dalla speciale convenzione da stipularsi dal Sindaco sulla base dello schema allegato al presente Regolamento.

Art. 4 - LOCALI CONCESSI IN USO AD ALTRI SOGGETTI RICHIEDENTI

Il locale al piano terreno indicato con la lettera "C" e quelli al piano primo indicati con le lettere "D", "E", "F", nell'allegata planimetria sono destinati ad essere concessi in uso a cittadini, gruppi, enti vari ecc. che ne faranno richiesta secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

I locali vengono consegnati al concessionario in perfetta condizione di servibilità e completi degli impianti principali per i servizi di acqua, luce, gas e riscaldamento nonché degli impianti igienico-sanitari dei gabinetti.

Art. 5 - USI CONSENTITI

L'uso dei locali indicati all'art. 4 può essere concesso per riunioni, conferenze, dibattiti, cerimonie, celebrazioni, mostre, esposizioni, corsi, ecc..

L'accesso ai locali sarà consentito di volta in volta ad un numero massimo di persone concordato con le Autorità di P.S. competenti.

Art. 6 - RICHIESTA

Per ottenere l'uso dei locali deve essere presentata apposita richiesta agli Uffici Comunali, non prima del 30° giorno ed almeno 15 giorni prima della data prefissata per lo svolgimento della conferenza, manifestazione, ecc.; in caso di urgenza comprovata il termine di giorni 15 viene ridotto a 48 ore.

La richiesta dovrà riportare:

- a) dati del richiedente;
- b) motto o titolo della manifestazione, cerimonia, ecc.;
- c) programma e finalità;
- d) orari;
- e) indicazione delle attrezzature che si prevedono di utilizzare;
- f) indicazione specifica del NOMINATIVO di colui il quale si rende responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone e/o cose e che assume la figura di CUSTODE ai sensi del vigente Codice Civile;
- g) il soggetto incaricato per la pulizia dei locali.

Il richiedente dovrà munirsi, qualora fossero necessari, degli opportuni permessi presso le competenti Autorità.

Lo stesso richiedente non potrà utilizzare più di tre locali per la stessa manifestazione. La concessione verrà rilasciata dal Sindaco o suo delegato.

Art. 7 - PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI

La pulizia del locale spetta alla persona alFuopo incaricata nella richiesta di concessione. Il Concessionario dovrà curare la più scrupolosa nettezza non solo del locale concesso in uso ma anche dei servizi igienici usando quei doverosi riguardi che soli possono garantire una convivenza pacifica, igienica e morale.

La custodia spetta alla persona all'uopo incaricata nella richiesta di concessione.

Al custode spetta:

- a) l' onere di vigilare sulla proprietà comunale, impedendo manomissioni, asporti, danneggiamenti;
- b) l'osservanza dell'orario;
- c) il rispetto del presente regolamento e di eventuali disposizioni impartite nell'atto di concessione;
- d) gli adempimenti di carattere finanziario ed assicurativo derivanti dall'atto di concessione;
- e) la segnalazione immediata all'Ufificio di Vigilanza Urbana di ogni fatto che possa incidere sul buon uso dell'immobile.

Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle eventuali e successive disposizioni impartite nell'atto della concessione, comporta l'addebito al concessionario di una sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 1.000.000.

Art. 8 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione, il concessionario sarà considerato, a termini di Legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante e in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti dal concessionario all'Amministrazione Comunale; qualora tali danni non siano risalenti alle responsabilità dell'Amministrazione stessa.

I locali dovranno essere mantenuti dal concessionario, costantemente e per tutta la durata della concessione, nel medesimo stato di conservazione e di manutenzione nel quale vengono consegnati, salvo il naturale deperimento determinato dall'uso.

Al cessare della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare ogni cosa nel primitivo stato di conservazione e manutenzione così come furono a suo tempo consegnati.

Il concessionario si obbliga inoltre:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 4 da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per l'uso di ciascuno dei locali di cui all'art. 4, il concessionario dovrà versare anticipatamente all'Economo Comunale, a titolo di parziale rimborso delle spese di gestione ed ammortamento dei locali, le seguenti somme, annualmente revisionabili dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento:

periodo dal 15 ottobre al 15 aprile

lire 15.000 orarie - fino ad un massimo di 6 ore

lire 100.000 per periodi superiori alle 6 ore giornaliere e fino ad un massimo di 24 ore lire 800.000 mensili fino ad un massimo di 3 mesi consecutivi

periodo dal 16 aprile al 14 ottobre

lire 10.000 orarie - fino ad un massimo di 6 ore

lire 70.000 per periodi superiori alle 6 ore giornaliere e fino ad un massimo di 24 ore lire 600.000 mensili fino ad un massimo di 3 mesi consecutivi

Art. 10 - CONCESSIONE GRATUITA

I locali di cui all'art. 4 sono concessi gratuitamente nei seguenti casi:

- a) manifestazioni organizzate con il concorso e/o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- b) manifestazioni organizzate da Pro Loco, Enti o Associazioni liernesi di promozione turistica e culturale;
- c) manifestazioni a carattere di assistenza e beneficenza e senza scopo di lucro;
- d) manifestazioni organizzate dalle scuole materna, elementare e media di Lierna;
- e) riunioni della squadra antiincendio;

Art. 11 - ONERI A CARICO DELL'ENTE CONCEDENTE

L'Amministrazione Comunale assume a carico del proprio bilancio comunale le seguenti spese:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- spese di gestione: luce, gas, acqua
- assicurazione contro gli incendi

Art. 12 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di apposita tessera di riconoscimento, può accedere ai locali indicati nell'art. 4, in qualsiasi momento, accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

Il personale è obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione Comunale l'esito di detti accertamenti.

Art. 13 - PRIORITÀ'

Resta prioritario l'uso dei locali per i fini istituzionali propri del Comune.

Nel rilasciare la concessione si terrà conto in via prioritaria della data di presentazione della richiesta.

Art. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale negare o revocare la concessione per ragioni da motivare e comunicare tempestivamente al richiedente.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale di Controllo (O.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte dell'O.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciarne la detta affissione ai sensi dell'art. 71, comma 6° del vigente Statuto Comunale.

Art. 16 - PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE

Per il primo quinquennio i locali vengono assegnati a:

- 1) ASSOCIAZIONE ALPINI DI LIERNA - piano terreno
- 2) CORPO MUSICALE LIERNESE - piano primo

COMUNE DI LIERNA

PROVINCIA DI LECCO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI CON FINALITA' SOCIO-RICREATIVO-CULTURALI

Art. 1 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

Il comune di Lierna, a mezzo del Sindaco o Assessore delegato, concede in uso a con sede in, nella persona del suo legale Rappresentante, Sig....., che accetta e che di seguito sarà chiamata "Concessionario", il locale o la struttura in via....., per lo svolgimento delle seguenti attività non aventi fini di lucro:

- A) socio-educative;
- B) culturali;
- C) ricreative;
- D) sportive;
- E) tutte le altre manifestazioni preventivamente autorizzate di volta in volta dal Comune.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione in gestione per l'uso del locale o della struttura in via comprende:
a) il locale indicato nell'allegata planimetria con la lettera facente parte della struttura immobiliare in via Papa Giovanni XXIII n. 34.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 5 decorrenti dal con scadenza al e non sarà tacitamente rinnovabile.

Art. 4 - MODALITÀ' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

La struttura immobiliare indicata nella planimetria ed i beni mobili sono descritti nell'apposito verbale di consistenza che sarà allegato alla presente convenzione.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine della concessione, l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio, tra le parti che redigeranno apposito verbale.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario sarà considerato, a termini di Legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Il Concessionario dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate all'atto dell'inventario.

Art. 6 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di apposita tessera di riconoscimento, può accedere alla struttura di cui all'art. 2, lettera A), accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

E' obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

Art. 7 - RISARCIMENTO DANNI - GARANZIE - POLIZZA ASSICURATIVA

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante e in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale, qualora tali danni non siano risalenti alle responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Il Concessionario dovrà annualmente sottoscrivere con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di Legge, una polizza assicurativa con massimali non inferiori a 1 (uno) miliardo unico a titolo di garanzia conseguente all'attività di gestione del locale per danni a "terzi", furto e incendio, la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale. Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione.

Art. 8 - DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITÀ'

Sono vietate al Concessionario le utilizzazioni della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art. 1.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Si obbliga inoltre:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario non dovrà corrispondere alcun canone all'Amministrazione Comunale per l'utilizzo della struttura.

In sostituzione di detto canone, il Concessionario si impegna ad effettuare i sotto elencati servizi alle seguenti condizioni:

- a) pulizia generale dei beni dati in concessione; il Concessionario dovrà curare la scrupolosa pulizia dei locali e dei servizi igienici;
- b) custodia e vigilanza dei beni dati in concessione;
- c) imbiancatura del locale alla scadenza della concessione;
- d) servizio bandistico per cerimonia del IV Novembre e per altra giornata a richiesta dell'Amministrazione Comunale (concessionario corpo musicale liernese);
- e) manutenzione del verde dell'area circostante l'immobile e del monumento ai Caduti (concessionario gruppo Alpini di Lierna).

Art. 11 - ONERI A CARICO DELL'ENTE CONCEDENTE

L'Amministrazione Comunale assume a carico del proprio Bilancio Comunale le seguenti spese:

- a) manutenzioni ordinarie;
- b) manutenzioni straordinarie;
- c) spese di gestione: luce, acqua, gas.

Art. 12-PERSONALE

Il Concessionario si impegna espressamente ad ottemperare, nei confronti dei propri soci e/o dipendenti, a tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali o nazionali. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale della Concessionaria e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori delle Associazioni.

Si impegna altresì a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di Volontariato e di cooperazione sociale ed in particolar modo garantisce il rispetto delle percentuali di soci volontari nell'espletamento delle prestazioni delle varie attività.

Art. 13 - VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE A SEGUITO MODIFICHE STATUTARIE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie del Concessionario.

Art. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello statuto.

Art. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile ed al regolamento per la disciplina delle concessioni in uso di locali e strutture comunali approvato con deliberazione consiliare n..... in data

Art. 16 - ONERI ED EFFETTI FISCALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Comune di Lierna.

Il presente atto è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.


.....

La presente convenzione è stata letta, approvata e sottoscritta in data


IL SINDACO

IL RAPPRESENTANTE
dell'Associazione

Pianta piano terra



Pianta piano primo





4 1 1



4 1 1

Approvazione del Consiglio dell'Ente

delibera Consiglio Comunale n. 43 in data 07.11.1997.

II pubblicazione

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 'dall' 11.11.1997 al 26.11.1997 senza opposizioni.

Lierna, li 26.11.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE



Approvazione Organo di Controllo

Approvato dalPO.RE.CO. di Milano in data 19.11.1997 con atto n. 116.

I pubblicazione

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26.11.1997 airi 1.12.1997.

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

Bauer



IL SEGRETARIO COMUNALE

jC

yVWz-Xx

entrato in vigore il 12.12.1997